



VIAGGI TOUR OPERATOR

Condizioni Generali Assicurazione 2010

MSC CROCIERE 2010



Informazioni per il cliente conformi alla LCA

La seguente informazione per il cliente fornisce una sinossi chiara e concisa sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è EUROP ASSISTANCE (Svizzera) Assicurazioni SA, (susseguentemente nominata EUROP ASSISTANCE), Air Center - Ch. des Coquelicots 16, 1214 Vernier / Ginevra.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa?

I rischi assicurati e l'entità della protezione assicurativa risultano dalla polizza e dalle condizioni d'assicurazione generali (CAG).

Quali persone sono assicurate?

La persona fisica residente in Italia e negli altri paesi Europei, che ha acquistato un pacchetto turistico presso MSC, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Quali sono le esclusioni essenziali?

- Eventi, già subentrati al momento di stipulare il contratto o della prenotazione del viaggio o il cui insorgere era riconoscibile dalla persona assicurata al momento di stipulare il contratto o di prenotare il viaggio.
- Eventi in relazione a epidemie o pandemie.
- Eventi in relazione alla partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo. Questo elenco contiene solo le stipulazioni più usuali. Altre stipulazioni risultano dalle condizioni d'assicurazione generali CAG.

Quali obblighi hanno gli stipulanti e le persone assicurate?

- Devono soddisfare completamente i loro obblighi contrattuali e i loro obblighi legali di comunicazione, informazione e comportamento (ad es. l'immediata comunicazione di un caso di danno a EUROP ASSISTANCE).
- Devono intraprendere tutto quanto possa contribuire alla riduzione del danno o al suo chiarimento (ad es. autorizzazione a terzi di rilasciare a EUROP ASSISTANCE rispettive documentazioni, informazioni ecc. per il chiarimento dell'evento assicurato).

Questo elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle condizioni d'assicurazione generali e dalla LCA.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

Europ Assistance si impegna a fornire agli assicurati le prestazioni e le garanzie previste nel presente documento contrattuale, alle condizioni e nei termini dagli stessi stabiliti.

La durata dell'Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato è prevista dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine dello stesso.

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni consecutivi.

La garanzia "Annullamento viaggio/locazione" decorre dalla data di iscrizione al viaggio e/o locazione, intendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

Come trattano i dati EUROP ASSISTANCE?

EUROP ASSISTANCE elabora i dati che risultano dalle documentazioni contrattuali o dall'elaborazione del contratto e li utilizza in particolare per calcolare il premio, chiarire il rischio, elaborare le prestazioni dei casi assicurati, valutazioni statistiche nonché a scopi di marketing. I dati vengono conservati fisicamente o elettronicamente.

Se necessario i dati vengono trasmessi nella misura necessaria a terzi implicati, particolarmente ad altri assicuratori, autorità, avvocati e periti esterni che partecipano al caso. Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o di impedire frodi assicurative.



Indice CGA Edizione 2010

Α.	DISPOSIZIONI COMUNI	4
	A.1. OGGETTO DEL CONTRATTO	4
	A.2. COMUNICAZIONI	
	A.3. PERSONE ASSICURATE / ASSICURATO	4
	A.4. INIZIO E DURATA DELLE PRESTAZIONI/ GARANZIE	4
	A.5. DEFINIZIONI	
	A.6. ESTENSIONE TERRITORIALE	
	A.7. DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI	
	A.8. PARTNER CONTRATTUALI	5
	A.9. CLAUSOLA PRIVACY	
	A.10. CESSIONE	
	A.11. PRESCRIZIONE	
	A.12. FORO	
	A.13. DISPOSIZIONI LEGALI COMPLEMENTARI	6
В.	ASSICURAZIONE ASSISTENZA	6
C.	ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE	9
	ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI	
	SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO	
F.	ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E/O LOCAZIONE	12
	RIMBORSO VACANZE PERDUTE	
Н.	ASSICURAZIONE RITARDO AEREO	14

Panoramica delle prestazioni assicurative

Tutte le prestazioni sono descritte in dettaglio nelle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) seguenti.

Assicurazione	Copertura assicurativa	S	Somma assicurata (massimale)		
Prestazioni di assistenza	Assistenza Rimpatrio con assistenza medica	per evento		Illimitato	
sanitaria					
	Rientro con un familiare e altri assicurati,				
	prolungamento del viaggio, accompagnamento			come da CGA	
	dei minori, rientro anticipato, interprete a				
	disposizione all'estero			_	
Assicurazione spese mediche	Rimborso spese mediche	per eve	nto e per periodo	50.000 Euro	
Assicurazione bagaglio, effetti	derivati da furto, scippo, rapina, incendio,	per persona		150 Euro	
personali	bagnamento o colaggio di liquidi, mancata				
	riconsegna da parte del vettore, del bagaglio				
Spese per ritardata consegna	Rimborserà spese documentate per acquisti di	per periodo assicurativo		400 Euro	
del bagaglio	prima necessità.	ecessità.			
Assicurazione annullamento	Viene rimborsata per intero la penale	per Ass	icurato	12.000 Euro	
viaggio e/o locazione	addebitata all'Assicurato				
Rimborso vacanze perdute	Rimborso di viaggio il pro-rata della vacanza	Per evento 5.200 Euro		5.200 Euro	
Assicurazione ritardo aereo	non usufruita				
Prestazioni di servizi	Senza assunzione delle spese		Anticipo (massimale)		
Informazioni telefoniche su viaggi, consulenza medica, invio di un medico o ambulanza,					
segnalazione di un medico all'e	egnalazione di un medico all'estero, informazioni e segnalazione di medicinali				
Anticipo spese di prima necessi	cipo spese di prima necessità Euro 8.000				
Anticipo cauzione penale all'est	Euro 5.000				



A. DISPOSIZIONI COMUNI

A.1. OGGETTO DEL CONTRATTO Il contratto comprende le prestazioni/garanzie seguenti:

- Prestazioni di assistenza sanitaria;
- Assicurazione rimborso spese mediche;
- Assicurazione bagaglio, effetti personali;
- Spese per ritardata consegna del bagaglio;
- Assicurazione annullamento viaggio e/o locazione;
- Rimborso vacanze perdute;
- Assicurazione ritardo aereo.

A.2. COMUNICAZIONI

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero di:

PER CHI CHIAMA DALL'ITALIA:

Telefono	02.58.24.00.70				
oppure					
via fax	02-58.47.72.01				
inviando un telegramma a:	EUROP ASSISTANCE				
	ITALIA S.p.A Piazza				
	Trento, 8 - 20135 Milano				

L'Assicurato prende atto che telefonando alla Struttura Organizzativa autorizzerà la stessa all'utilizzo dei suoi dati.

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- 1. tipo di intervento richiesto
- 2. nome e cognome
- 3. numero di lista passeggeri preceduto dal prefisso MSCCRUIS
- 4. recapito telefonico

STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN ITALIA

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento n.8, 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione nonché all'erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico di Europ Assistance (Suisse) Assurances SA.

A.3. PERSONE ASSICURATE / ASSICURATO

La persona fisica residente in Italia e in Svizzera, che ha acquistato un pacchetto turistico presso MSCCRUIS, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

A.4. INIZIO E DURATA DELLE PRESTAZIONI/ GARANZIE

Europ Assistance si impegna a fornire agli assicurati le prestazioni e le garanzie previste nel presente documento contrattuale, alle condizioni e nei termini dagli stessi stabiliti.

La copertura assicurativa per ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine dello stesso

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni consecutivi.

La garanzia "Annullamento viaggio/locazione" decorre dalla data di iscrizione al viaggio e/o locazione, intendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

A.5. DEFINIZIONI

AVARIA

Qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile.

BAGAGLIO

La valigia, il baule e gli oggetti d'uso personale in essi contenuti che L'Assicurato porta con sé in viaggio.

FURTO

E' il reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri.

GARANZIA

Assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato.

INFORTUNIO

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

ISTITUTO DI CURA

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero di malati, sono esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno.

MALATTIA

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. MALATTIA IMPROVVISA

Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

MALATTIA PREESISTENTE

Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.



MASSIMALE

La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

PRESTAZIONE

Assistenza da erogarsi in natura e cioè con l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa.

RAPINA

E' il reato perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurarne a sè o ad altri un ingiusto profitto.

RICOVERO

La permanenza in un Istituto di cura che preveda almeno un pernottamento.

SCIPPO

Il reato, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

SINISTRO

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

SCOPERTO

La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

VIAGGIO

- nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente;
- nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in Italia e/o in Europa.

A.6. ESTENSIONE TERRITORIALE

Il Paese o il Gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio, regolarmente comunicato a Europ Assistance, e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia può essere:

- Italia
- Europa e Paesi del Bacino Mediterraneo
- Mondo

Per tutti gli Assicurati la copertura non è valida nei seguenti Paesi: Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

A.7. DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

 Le prestazioni VIAGGI TOUR OPERATOR sono fornite una sola volta per ciascun tipo entro il periodo di durata del viaggio, con la sola eccezione delle garanzie "Assicurazione Rimborso Spese Mediche" e "Assicurazione Bagaglio, ed effetti Personali" che

- potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.
- L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti di Europ Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Tali Paesi sono consultabili sul sito: http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo/. Si precisa che secondo questo sito, sono considerati in stato di belligeranza tutti quei paesi contrassegnati con un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto o meno che vi sia un imminente rischio guerra.
- Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente a Europ Assistance, restando inteso che MSC è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
- Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizione di legge.
- Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Euro dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia in nome e per conto di Europ Assistance Suisse. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio applicato dalla Banca Centrale Europea nel giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

A.8. PARTNER CONTRATTUALI

Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento n.8, 20135 Milano in qualità di prestatore di servizi, fornisce le prestazioni e garanzie previste dalla presente polizza emessa da Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA, 16 Chemin Des Coquelicots, 1214 Vernier.

Il Contraente è MSC CROCIERE S.A, 40, Evenue Eugene Pittard 1206 Geneve, Svizzera - Vat Number 653527 che sottoscrive la polizza e ne assume i relativi oneri.

A.9. CLAUSOLA PRIVACY

Informazione per il Cliente/Assicurato

Ai sensi dell'Art. 13 del Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione di dati personali (Codice Privacy, diritto italiano):

- 1. i suoi dati personali comuni e sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance (SUISSE) ASSURANCES con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
- a) gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;



- b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o di disposizioni di organi pubblici;
- 2. il trattamento dei Dati è:
- a) necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
- b) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o a disposizioni di organi pubblici (1.b).
- 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- a) soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali a titolo esemplificativo soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
- b) organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
- c) prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero, per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
- d) al Contraente MSC.

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance (SUISSE) ASSURANCES. L'Assicurato potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy, ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, così come la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, scrivendo a: Europ Assistance (SUISSE) ASSURANCES – Air Center Chemin des Coquelicots, 16 – 1214 Vernier/Genf

A.10. CESSIONE

L'Assicurato s'impegna a cedere a Europ Assistance tutti i diritti che potrebbe far valere contro terzi, sino alla concorrenza delle prestazioni servite.

All'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad Europ Assistance (SUISSE) ASSURANCES presso Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi non riconosciuti dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

A.11. PRESCRIZIONE

I crediti derivanti dal presente contratto si prescrivono nel termine di due anni, che decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale è fondata l'obbligazione.

A.12. FORO

Qualsiasi controversia di qualunque natura derivante dal presente contratto è sottoposta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali del Cantone di Ginevra, dove ha sede Europ Assistance assicurazioni.

Nelle relazioni internazionali le competenze sono rette dalla Legge federale sul diritto internazionale privato e dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

A.13. DISPOSIZIONI LEGALI COMPLEMENTARI II presente contratto è regolato dal diritto svizzero.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contrato, sono in particolare applicabili le disposizioni della Legge Federale Svizzera sul contratto di assicurazione (LCA) come pure quelle del codice delle obbligazioni (CO).

PRESTAZIONI GARANTITE

B. ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Sono garantite le prestazioni di assistenza di seguito elencate, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro.

B.1. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse far valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico.

B.2. INVIO DI UN MEDICO O DI UN AMBULANZA IN ITALIA (PRESTAZIONE VALIDA SOLO PER I RESIDENTI IN ITALIA)

Qualora successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare sul luogo dell'evento uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedi a Venerdi e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

B.3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.



B.4. RIENTRO SANITARIO

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato nel Paese di residenza dell'Assicurato o alla propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato:
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediterraneo.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato, necessitasse di un trasferimento fino al luogo attrezzato per il Pronto Soccorso o Istituto di cura, o di un trasferimento in un istituto di cura adeguate al trattamento della patologia, trovandosi ricoverato presso una struttura locale non adeguata al trattamento della patologia stessa, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasporto nella struttura sanitaria adeguata più vicina, con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa, dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

In questo caso Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 7.500,00.

In caso di decesso dell'Assicurato durante la crociera, Europ Assistance organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia o nel Paese di Residenza, prendendo a proprio carico le spese di trasporto.

Sono sempre escluse le spese funerarie e d'inumazione, di ricerca e recupero salma.

È compreso nella presente garanzia anche l'eventuale viaggio andata e ritorno di un familiare nel limite di € 800,00 (aereo in classe economica o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere

dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

B.5. RIENTRO CON UN FAMILIARE ASSICURATO

Qualora, nell' organizzazione della prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un familiare assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dal familiare assicurato.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare.

B.6. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata.

B.7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente di raggiungere il congiunto ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare.

B.8. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

B.9. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica.

B.10. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza nella data prestabilita, la



Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 40,00 giornaliere per Assicurato ammalato o infortunato. Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

B.11. INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

B.12. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Massimale:

I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.

B.13. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'

(PRESTAZIONE VALIDA SOLO PER I RESIDENTI IN ITALIA)

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 8.000,00.

L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (e.g. furto, rapina del bagaglio) e dovrà essere restituito a EUROP ASSISTANCE entro trenta giorni dall'anticipo stesso.

Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 150,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni vigenti in materia;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

B.14. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato, trovandosi in viaggio, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o un aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo dove avverrà la sepoltura o dove si trova ricoverato.

Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.

Sono esclusi dalla prestazione:

- I casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione comprovante la causa del rientro in originale.

B.15. ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

(PRESTAZIONE VALIDA SOLO PER I RESIDENTI IN ITALIA)

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L'importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui Europ Assistance avrà ricevuto garanzie.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni vigenti in materia;
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.



B.16. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa segnalerà il nominativo di un legale il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato compatibilmente con le disponibilità locali.

Sono esclusi dalla prestazione:

tutti i costi derivanti dall'intervento del legale rimarranno a totale carico dell'Assicurato.

La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ Assistance.

B.17. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche psicosomatiche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;
- espianto e/o trapianto di organi;
- abuso di alcolici o psicofarmaci;
- uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio;
- sports aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kite-surfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

C. ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche /ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto in Polizza.

Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.

C.1. MASSIMALE

EUROP ASSISTANCE, preventivamente contattata, provvede, nel limite di ciascun massimale per evento e per periodo, al pagamento diretto fino a 50.000.00 Euro.

Le garanzie sono prestate fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei Medici di EUROP ASSISTANCE, in condizioni di essere rimpatriato. Nei casi in cui la Struttura Organizzativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Struttura Organizzativa. Rimborso fino a 2.000,00 Euro delle spese di primo soccorso.

- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
- soccorso e ricerca in mare.
- Nei massimali indicati sono comprese:
- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a Euro 200,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese di trasporto relative al trasferimento fino al più vicino luogo di Pronto Soccorso o Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato, fino a Euro 5.000,00 per Assicurato. (Quest'ultima prestazione è valida solo per gli assicurati residenti in Europa).

C.2. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:

- tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:



- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività:
 alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti
 dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di
 guidoslitte, sports aerei in genere, guida ed uso di
 deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri,
 parapendii ed assimilabili, kite surfing, atti di temerarietà
 nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività
 sportive svolte a titolo professionale comunque non
 dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
- espianto e/o trapianto di organi;
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci nonchè dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio.

C.3. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a *Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano*, indicando sulla busta "*Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso spese mediche MSC*" e inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di riferimento pratica preceduto dal prefisso MSCCRUIS;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica:
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.

C.4. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla

liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste.

D. ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI

Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, che aveva all'inizio del viaggio, Europ Assistance provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto in Polizza.

Per viaggi effettuati in aereo, treno, pullman o nave, la garanzia è operante: dalla stazione di partenza (portuale, aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) fino alla conclusione del viaggio come organizzato dal Contraente.

D.1. MASSIMALE

Europ Assistance, nel limite del capitale assicurato di 2.600,00 Euro indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, incendio, bagnamento o colaggio di liquidi, mancata riconsegna da parte del vettore, del bagaglio. E' compreso in garanzia, nel limite di € 150,00 per persona, il danneggiamento del bagaglio causato da un vettore.

Fermi i massimali indicati in precedenza l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 150,00.

I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.

In caso di furto, rapina, scippo o smarrimento di Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di Euro 50,00.

D.2. SCOPERTO

Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature foto cine ottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, attrezzatura subacquea, occhiali da vista o da sole.

Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a:

- cosmetici, medicinali, articoli sanitari;
- gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi.

La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo e/o in nave e solo in caso di furto e/o rapina.

La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:

- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave, non visibile dall'esterno;
- furto dell'intero veicolo;
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempre ché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.

D.3. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla Garanzia:

- denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni,



campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;

- tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
- i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo:
 - i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
 - il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
 - il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo se visibile dall'esterno;
 - il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa custodita tra le ore 20 e le ore 7;
 - gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili).
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - dolo dell'Assicurato.

D.4. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato, dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia – accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: *Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio MSC"* e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di riferimento pratica preceduto dal prefisso MSCCRUIS;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
- copia della lettera di reclamo presentata all'eventuale responsabile del danno;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute:
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;

 fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.

In caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso:

- nel caso di responsabilità di un vettore aereo:
- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso, con indicazione dell'importo eventualmente liquidato.
- nel caso in cui il sinistro avvenga durante la navigazione e/o durante le operazioni di imbarco/sbarco del bagaglio:
- dichiarazione di danneggiamento/smarrimento dello stesso redatta dal personale di bordo.

Europ Assistance solo in quest'ultimo caso (responsabilità del vettore navale), inoltrerà la richiesta al vettore navale stesso che provvederà alla gestione della vertenza.

D.5. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.

In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.

In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

E. SPESE PER RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO

Qualora l'Assicurato a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 8 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso.

E.1. MASSIMALE

EUROP ASSISTANCE, in eccedenza al capitale assicurato, e con il massimo di 400,00 Euro per sinistro e per la durata del viaggio, rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 8 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. La garanzia decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

E.2. ESCLUSIONI

- Il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della città di residenza dell'Assicurato;
- Tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio;



- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato.

E.3. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato, dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia – accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: *Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Bagaglio MSC"* e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di riferimento pratica preceduto dal prefisso MSCCRUIS;
- una dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del vettore aereo che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 8 ore e l'ora dell'avvenuta consegna.
- fatture, scontrini o ricevute comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

F. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E/O LOCAZIONE

Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'agenzia o dall'organizzazione viaggi una penale, Europ Assistance rimborserà l'importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la tassa di iscrizione).

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:

- **a.**malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio) o decesso:
 - dell'Assicurato;
 - 2. del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati, o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;
 - di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo famigliare convivente dell'Assicurato, quest'ultimo indicherà una sola persona come "compagno di viaggio".

In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico.

- impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;
- c. danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
- **d.** impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;
- e. citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.
- f. incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio.
- g. guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall'attivazione da parte della Struttura Organizzativa della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio.
- h. furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta identità, passaporto) dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.
- convocazione per il servizio militare o richiamo in servizio a seguito di crisi internazionali. EUROP ASSISTANCE rimborsa la penale addebitata all'Assicurato.

F.2. DECORRENZA E OPERATIVITÀ

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio e/o locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

F.3. MASSIMALE

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della tassa di iscrizione) fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con l'organizzazione di viaggio, che non potrà mai essere superiore a 12.000,00 Euro per Assicurato e per destinazione del viaggio. Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 30.000,00 per sinistro.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all'annullamento. L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.



F.4. SCOPERTO

Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:

- in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.
- in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 15% dell'ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest'ultimo.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

F.5. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla Garanzia

- 1) I casi di rinuncia causati da:
- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni, che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato o compagno di viaggio Assicurato;
- infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto a2);
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche psicosomatiche;
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio; Sono esclusi i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio;
- 2) i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;
- 3) i casi in cui l'Assicurato non abbia provveduto alla comunicazione come previsto al successivo punto "Obblighi dell'Assicurato" entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione.
- 4) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 5) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- 6) dolo dell'Assicurato.

F.6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio, l'Assicurato dovrà effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni

(oppure accedendo direttamente al sito <u>www.europassistance.it</u> sezione sinistri)

oppure

dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° 39.02.58.38.45.75, una denuncia scritta indirizzata a: **Ufficio Liquidazione Sinistri** (Annullamento Viaggio MSC) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di riferimento pratica preceduto dal prefisso MSCCRUIS;
- la causa dell'annullamento:
- estratto conto di penale emesso da MSC CROCIERE SA;
- estratto conto di penale emesso dall' Agenzia Viaggi;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato;
- inizio e termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. -Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio MSC) - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano oppure via fax al n° +39.02.58.38.45.75 i seguenti documenti:

- numero di lista passeggeri preceduto dal prefisso MSCI;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro -(C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento/ furto/ rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto/ smarrimento più la documentazione attestante il rifacimento;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell'Agenzia dettagliante che riporti il costo del viaggio pagato dall'assicurato;
- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato o originale (in caso di addebito totale da parte del vettore aereo);
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.

Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio/locazione non utilizzati dall'Assicurato.

G. RIMBORSO VACANZE PERDUTE

Qualora venga attivata una delle seguenti prestazioni di assistenza organizzate da EUROP ASSISTANCE:

- Trasporto rimpatrio sanitario;
- Rientro anticipato;
- Rientro della salma,

Europ Assistance, nel limite massimo di 5.200,00 Euro rimborsa all'Assicurato, ai famigliari o ad un compagno di viaggio il pro-rata temporis della vacanza non usufruita a decorrere dalla data di rientro a domicilio e/o residenza.



G.1. MASSIMALE

Il rimborso sarà effettuato, nel limite massimo di 5.200,00 Euro conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione della crociera (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.

In caso di interruzione di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 15.000,00 per sinistro.

G.2. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia le interruzioni del viaggio causate da:

- Rientro sanitario di persone di età superiore a 80 anni;
- malattie preesistenti al momento della decorrenza della garanzia;
- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti;
- malattie nervose e mentali;
- malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio.

G.3. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

<u>In caso di sinistro, l'Assicurato, dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia – accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)</u>

oppure

dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: *Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Rifacimento Viaggio MSC"* e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di riferimento pratica preceduto dal prefisso MSCCRUIS;
- la causa dell'annullamento;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma prenotazione viaggio emesso dall'Organizzazione/ Agenzia Viaggi;

G.4. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore totale dichiarato in Polizza per il numero di giorni previsti inizialmente, e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall'Assicurato.

Il giorno dell'interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del viaggio, si considerano come un unico giorno.

H. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO

Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio o in quello di ritorno. Interviene in caso di ritardo del volo dovuto a qualsiasi motivo, sia esso imputabile alla Compagnia Aerea, al Tour Operator, o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente ecc.

H.1. MASSIMALI

EUROP ASSISTANCE indennizza l'Assicurato di 150,00 Euro per un ritardo del primo volo di andata e/o di ritorno superiore a 8 ore complete.

H.2. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di ritardata partenza o di ritardato arrivo, l'Assicurato, dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia – accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dovrà inviare una denuncia scritta indirizzata a: *Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Pratiche Ritardo Aereo MSC"* e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro inviando via posta:

- indicazione della causa del ritardo;
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- -numero di riferimento pratica preceduto dal prefisso MSCCRUIS;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;
- fattura dell'Organizzazione viaggi o agenzia relativa all'addebito della somma dovuta a titolo di corrispettivo per il recesso;
- copia del biglietto annullato;
- contratto di prenotazione viaggio;
- dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del vettore aereo attestante l'avvenuto ritardo aereo oltre le 8 ore;
- foglio notizie di convocazione riportante l'operativo voli.

La mancata produzione dei documenti sopra elencati può comportare la decadenza dal diritto all'indennizzo. Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato, come condizione del rimborso.